

Attività di Bed&Breakfast (T.U.L.P.S. - L.R. n. 5/2001, Regolamento Comunale per l'attività di Bed&Breakfast)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della Legge 241/190 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni, formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- che è in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. nonché (qualora sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande) dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010 (1)¹;
- che, ai sensi dell'art. 67² del D.Lgs. 159/2011, nei propri confronti, non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto, e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;

[in caso di società] di allegare apposita dichiarazione a firma dei soggetti di cui all'articolo 2 del DPR 252/1998, nella quale gli stessi attestano l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ³.

- che l'attività è denominata
- che l'attività si compone da n. camere di cui (destinate all'attività di Bed&Breakfast):

1 (1) Art. 71, commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 59/2010:

co. 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

co. 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica, il buon costume per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

co. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione;

co. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

co. 5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del DPR 3 giugno 1998, n. 252. Tutti i soggetti individuati dal citato art. 2 del DPR 252/1998 devono compilare l'allegato Dichiarazione dei soci/amministratori.

2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 159/2011, rientrano in tale previsione anche le cause di divieto, decadenza e sospensione di cui alla legge 575/1965.

3 Vedi nota 2.

singole

doppie

triple

altro

per un totale di posti letto n. e bagni n.

- che i prezzi che si intendono praticare sono:

Minimi da a

Massimi da a

- che la struttura ricettiva dista da (*distanza in mt*)

Fermata mezzi pubblici

Stazione taxi

Aeroporto

Zona shopping

Ufficio informazione turistiche

Stazione ferroviaria

Sistema autostradale

Servizi di battello

Ospedale

Farmacia

Stazione dei Carabinieri

- che la composizione del suo nucleo familiare è la seguente:

- che ha la disponibilità dell'immobile in cui verrà svolta l'attività a titolo di:

☐

☐ altro

(specificare)

- che è adempiente agli obblighi tributari in relazione ai tributi comunali TaRSU, ICI e TOSAP/COSAP riferiti ad immobili residenti sul territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti dal sottoscrittore;

- che per la struttura in parola è autorizzata all'esercizio dell'attività per mezzo di:

n. del

- che ha preso visione del vigente Regolamento Comunale per l'attività di Bed&Breakfast.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 commi 1 e 2 della Legge 241/90 e s.m.i.

SEGNALA

l'avvio dell'attività di Bed&Breakfast a seguito di ristrutturazione con:

☐ ampliamento della capacità ricettiva accorpamento di nuovi locali;

☐ riduzione della capacità ricettiva accorpamento di nuovi locali.

n.camere da a

n. posti letto da a

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE

- Ai sensi dell'art. 19, comma. 3 della legge 241/90 e s.m.i., il Comune verificherà d'ufficio entro 60 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

- Gli operatori hanno l'obbligo, a proprie spese, di esporre, all'interno dei locali adibiti al Servizio, in luogo ben visibile, la segnalazione certificata di inizio attività, la tabella indicante le tariffe praticate, vidimata dal Comune, la planimetria dell'abitazione dalla quale risultino ben identificati gli spazi ad uso proprio e le camere destinate agli ospiti.
- L'esercente non può gestire altra attività di "Bed & Breakfast", difettando, in caso contrario il requisito della residenza; non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.
- Gli operatori hanno facoltà, a proprie spese, di esporre, all'ingresso degli stabili, apposita tabella con la dicitura "Bed & Breakfast" indicante il piano, il numero dell'interno e la denominazione dell'attività, salvo autorizzazione del Condominio e dell'Ufficio comunale competente al rilascio delle insegne.
- Gli operatori hanno l'obbligo di riportare all'interno delle tabelle suddette, se esposte, le indicazioni con i relativi simboli di tutti i servizi offerti dalla struttura. Devono altresì riportare tali informazioni in tutto il materiale promo pubblicitario e negli eventuali siti web.
- I titolari del servizio di "Bed&Breakfast" sono obbligati a rilasciare alle persone ospitate ricevuta indicante i corrispettivi riscossi per il servizio offerto. Tali ricevute, numerate progressivamente e rilasciate in duplice copia, una consegnata all'ospite, l'altra trattenuta dal gestore del servizio, dovranno contenere, tra le altre prescrizioni, anche il proprio numero di Codice Fiscale.
- Le somme complessivamente percepite in corso d'anno saranno soggette ad obbligo di dichiarazione per quanto attiene l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) del soggetto esercente l'attività di "Bed & Breakfast".
- Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001, i titolari del servizio di "Bed & Breakfast" sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di Pubblica Sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate all'Autorità competente di Pubblica Sicurezza.
- Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, i titolari del servizio di "Bed & Breakfast" sono obbligati a comunicare, ogni quattro mesi, all'Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Napoli i dati ricettivi e del movimento a fini statistici, utilizzando l'apposita modulistica ISTAT.
- L'attività di "Bed & Breakfast" non è soggetta ad iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- L'uso dei locali per le attività di "Bed & Breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici.
- Ai sensi di quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione Ministeriale n. 180 del 14.12.1998, chi esercita l'attività di "Bed & Breakfast" è, in via generale, escluso dal campo di applicazione dell'I.V.A. e quindi potrà operare senza ricorrere alla partita I.V.A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Legge Regionale 5 del 10.05.2001

Regolamento Comunale per l'attività di Bed&Breakfast